

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Titolo I

Denominazione — Sede - Finalità

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'Art. 32, co. 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro, in forma di Associazione non riconosciuta denominata **“Protezione Animali di Legnano Organizzazione di Volontariato”** per brevità denominata anche **“Protezione Animali di Legnano ODV”**. Assume la forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione **“Organizzazione di Volontariato”** o dell'acronimo **“ODV”** è obbligatorio ai sensi di Legge.

L'Associazione ha sede legale in Via Don Lorenzo Milani n. 24, nel Comune di Legnano. Il trasferimento della sede legale nel Comune di Legnano non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale.

L'Associazione esercita in via prevalente, nei confronti dei terzi, una o più attività di interesse generale, di seguito individuate, tra cui in particolare, quelle elencate alla lettera e) art. 5 lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato per i propri associati, relative ad interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e di riciclaggio di rifiuti urbani speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281.

L'Ente può svolgere tutte le attività connesse e dipendenti con l'attività di cui al periodo precedente.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione si pone l'obiettivo di coordinare ed incentivare le autonome iniziative locali relative alle attività perseguite sul territorio, al fine di garantire ai progetti di tutela dell'ambiente e degli animali di una maggior visibilità ed una più elevata qualità della proposta. L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statutari potrà:

- provvedere alla protezione degli animali;
- svolgere efficace propaganda di sana zoofilia;
- promuovere il perfezionamento della legislazione locale e nazionale attinente alla protezione dell'ambiente e degli animali;
- collaborare con le autorità nazionali, regionali, comunali e sovranazionali per la risoluzione di problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione e tutela dell'ambiente e degli animali;
- creare e gestire luoghi di cura e ricovero di animali domestici e selvatici;
- organizzare corsi, lezioni e laboratori anche presso scuole e istituti pubblici o privati in genere al fine di sensibilizzare la cittadinanza e le nuove generazioni nei confronti delle tematiche ambientali e di tutela degli animali;

- organizzare convegni, conferenze, congressi e dibattiti sui temi ambientali;
- realizzare mostre, visite guidate, percorsi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza;
- coordinare e azioni comuni tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere;
- provvedere alla realizzazione di periodici ed alla pubblicazione di testi;
- ottenere per i propri soci facilitazioni ed agevolazioni anche reciproche tra associazioni;
- ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell'Associazione.

L'Organizzazione potrà svolgere attività diverse ai sensi e secondo le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 6 D.lgs. 117/2017, nonché le attività di raccolta fondi previste dall'art. 7 del medesimo decreto e le attività commerciali marginali previste dall'art. 86 D.lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

Titolo II

Soci

ART. 4 - Ammissione

Sono previste 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie e straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione, ordinari o sostenitori, tutte le persone fisiche o le Organizzazioni di Volontariato che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

Possono essere soci dell'Associazione, ordinari o sostenitori, anche da altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, in misura pari o inferiore al cinquanta per cento del numero delle ODV.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che su istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Possono essere ammessi, con la quali fica di soci benemeriti, sia persone fisiche che enti del terzo settore, ii quali non esercitano il diritto di voto in assemblea ed il cui pare ha mera natura consultiva e non vincolante. I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo al loro legali rappresentante o mandatarî;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno assembleare, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto di voto.
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D. lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione.

ART. 6 - Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario posso essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili o la diversa somma stabilita dalla normativa e l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. L'associato che svolga in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. 117/2017.

ART. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza da mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo di amministrazione per Iscritto. Il Consiglio Direttivo procede alla tempestiva cancellazione del socio dal libro degli associati.

L'esclusione sarà deliberata - e sarà notificata allo stesso con strumenti informatici (email o altri mezzi) - dall'organo di amministrazione nei confronti dell'associato, che:

- commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;

- non rispetti ripetutamente le norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale assuma comportamenti o svolga attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'associazione;

- non paghi la quota associativa annuale entro 3 (tre) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

Contro le deliberazioni di esclusione deliberate dall'Organo di amministrazione è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la delibera dell'organo di amministrazione.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'organo di amministrazione nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

ART. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vice Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati come soci ordinari o sostenitori. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dai due terzi dei Consiglieri o dal 20% (venti per cento) dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea degli associati si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la variazione di sede legale;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto o eventualmente ad argomenti che l'organo amministrativo intende porre alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati è inferiore a cinquecento oppure se il numero è superiore a cinquecento.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 12 - Organo di amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio direttivo, è composto da massimo sette membri purchè in numero dispari, incluso Presidente e Vice Presidente, eletti dall'Assemblea tra i propri associati.

In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore.

Non può essere nominato amministratore o far parte del consiglio direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Presidente, eletto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata, anche in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica; stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, emolumento o corrispettivo.

ART. 13 - Presidente e Vice presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentante dell'Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e dell'Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatti salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e le rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinari e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Quando richiesto dai soci, l'Assemblea dei soci nominerà il Vice Presidente dell'Associazione. Egli è eletto dall'Assemblea tra gli associati, dura in carica fino alla scadenza dell'organo di amministrazione e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 14 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea dei soci; dura in carica finchè vige il Consiglio Direttivo. Può essere istituito in composizione monocratica oppure da un collegio di tre membri, essi devono essere scelti in base al dettato dell'art. 2397 del Codice Civile ed i compiti sono i seguenti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo può essere attribuito un compenso.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritta al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti.

Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Titolo IV

Risorse economiche - funzionamento - disposizioni finali

ART. 16 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolte fondi;
- attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 purchè secondarie e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 - Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART. 19 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art.14 del D.lgs. 117/2017.

ART.20 - Personale retribuito

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o altro limite previsto dalla normativa.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART.21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente statuto. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART.22 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato redatto ai sensi del D.lgs. 117/2017, in vigore ed efficace a decorrere dal termine di cui all'articolo 104 comma 2 del medesimo decreto.